

*Ministero per i beni e le attività culturali*DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4021]
(DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto:

**POGGIO IMPERIALE (FG), loc. Giardina – LESINA (FG) – APRICENA (FG) -
SAN PAOLO DI CIVITATE (FG): Parco eolico onshore denominato "Poggio
Imperiale" sito nel territorio comunale di Poggio Imperiale ed infrastrutture
connesse nei comuni di Lesina, Apricena e San Paolo di Civitate, della potenza pari
a 42,0 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Renvico Italy s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
(ABAP).

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4021]
(ctva@pec.minambiente.it)Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4428/4438

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento all'oggetto,

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, con nota prot. 13096 del 09/05/2019, ha anticipato alla Società Renvico Italy s.r.l., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la propria valutazione negativa per l'intervento di cui trattasi, allegando a tale comunicazione, che di seguito si riporta, il parere tecnico istruttorio prot. n. 13091 del 09/05/2019:

«In riferimento al procedimento in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale;

Si comunica alla Società Renvico Italy s.r.l., che, per il progetto in epigrafe, la cui istanza di compatibilità ambientale era stata presentata da codesta Società con nota del 10/04/2018, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con parere tecnico istruttorio del 09/05/2019 prot. n. 13091 (allegato alla presente quale parte integrante), si è espressa negativamente per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.

Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DM-MIBACT n. 44 del 23/01/2016 (art.2, co.2, lett.n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si comunica a codesta Società Renvico Italy s.r.l. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90-il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società Renvico Italy s.r.l. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società Renvico Italy s.r.l. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia, al fine della necessaria reciproca

2



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società Renvico Italy s.r.l. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati».

CONSIDERATO pertanto il **parere tecnico istruttorio** negativo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 13091 del 09/05/2019, allegato alla suddetta comunicazione, quale parte integrante della stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, che di seguito si trascrive integralmente:

«**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2004;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", pubblicato sulla G.U. n. 274 del 25/11/2014;

VISTO il D.M.- MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il D.M.- MiBACT n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell'11/02/2016;

VISTO il D.P.C.M. del 12 ottobre 2018, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, registrato alla Corte dei Conti in data 20 novembre 2018 al fg. 1 rep. 13404, con il quale è stato conferito al dott. Gino Famiglietti l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", con il quale è stata definita una nuova struttura e denominazione del Ministero in "Ministero per i beni e le attività culturali" pubblicato sulla G.U. n.160 del 12/07/2018;

VISTO il decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM), pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e

3



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019

SB 8



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

ss.mm.ii.;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

VISTO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

PREMESSO che la Società Renvico Italy s.r.l., con nota prot. n. REN-SVI-MAVIA-L-18-002 del 10/04/2018, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) e all'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MiBAC) istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42 MW, e opere connesse, denominato "Poggio Imperiale";

PRESO ATTO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U. 9671 del 24/04/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Società Renvico Italy s.r.l., ha provveduto a comunicare a questa Amministrazione la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio portale (www.va.minambiente.it) del Progetto, dello Studio di impatto ambientale, della Sintesi non tecnica e della Relazione paesaggistica, nonché dell'Avviso pubblico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito, DG ABAP), con nota prot. n. 12181 del 07/05/2018, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti

4



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi e ha anticipato alla Società Renvico Italy s.r.l. la necessità di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del MATTM;

VISTA la nota prot. n. AOO_089_5459 del 23/05/2018, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota del 01/06/2018, acquisita al prot. N. AOO_089_5880 del 01/06/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Apricena trasmetteva il proprio parere osservando che [...] il Comune di Apricena è interessato dall'attraversamento dei cavidotti di connessione degli aerogeneratori, posti in Comune di Poggio Imperiale, alla stazione gestita da Terna SpA in comune di San Paolo Civitate. Tali opere, per il tratto di competenza di questo Comune, sono previste interrato sulle strade provinciali esistenti, SP 33 e SP 36, con attraversamento della SS 16 gestita dall'ANAS. A questi Enti spetta pertanto il rilascio delle relative autorizzazioni e il controllo della corretta esecuzione dei lavori e dei ripristini delle sedi viarie. Laddove e/o in alternativa venissero interessate sedi stradali di competenza del Comune deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di CC n. 29 del 01/07/2010 [...];
- con nota del 06/06/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_6231 dell'11/06/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia-DAP di Foggia trasmetteva la propria valutazione tecnica non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota dell'11/06/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_6237 dell'13/06/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Servizio Territoriale di Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che le aree interessate dall'intervento proposto non sono soggette alla tutela del R.D.L. n. 3267/1923;
- con nota del 13/06/2018, acquisita al prot. n. AOO_089_6400 del 13/06/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la provincia di Foggia inviava le proprie osservazioni rilevando che [...] Per le motivazioni sopra espresse e vista la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, considerato che l'impatto in oggetto è certamente configurabile quale intervento di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR si ritiene sussistano le condizioni di contrasto con gli indirizzi e le direttive sopra elencate [...];

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 18/09/2018, „esaminata tutta la documentazione presente sul portale del MA TTM [...], fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, per tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico proposto dalla società Renvico Italy s. r. l. nel comune di Poggio Imperiale (FG) in località "Giardina", che allo stato dei luoghi e degli atti, risultano compatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 26/02/2019 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 4975 del 06/06/2018, ha chiesto la seguente documentazione integrativa relativa agli elaborati:

<...secondo quanto previsto dalla DGR 2122 del 23.10.2012, dalla DGR 162 del 06.06.2014

5



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impianti FER nella Valutazione di Impatto Ambientale” e dal D.M. 10.09.2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, all’interno dell’area buffer di circa 12 km, è necessario che venga prodotta:

- 1) Planimetria con individuazione degli impianti F.E.R. già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall’ambito distanziale, con indicazione delle ditte proponenti e, in caso di parchi eolici, del numero degli aerogeneratori dei singoli impianti;
- 2) Così come stabilito nelle Delibere di Giunta Regionale sopra richiamate, Studio degli effetti cumulativi di co-visibilità ed effetti sequenziali dell’impianto oggetto dell’intervento unitamente agli impianti eolici già realizzati, autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall’ambito distanziale;
- 3) Fotoinserimenti in relazione ai Beni variamente tutelati e alle principali “testimonianze della stratificazione insediativa” del paesaggio agrario presenti nelle aree contermini (buffer 12 km) con punti di ripresa da e verso tali beni. I fotoinserimenti dovranno coinvolgere, nel dettaglio, le seguenti componenti paesaggistiche: Componenti idrologiche (acque pubbliche); Boschi; Parchi e Riserve; Componenti culturali ed insediative (edifici tutelati dalla Parte II del D.lgs. n. 42/2004, aree di notevole interesse pubblico; aree di interesse archeologico, testimonianze della stratificazione insediativa, città consolidate); Componenti dei valori percettivi (strade panoramiche, strade a valenza paesaggistica, coni visuali);
- 4) Descrizione grafica, fotografica e render delle trasformazioni paesaggistiche in relazione alle strade di accesso e piazzole di nuova costruzione a servizio dell’impianto.

Si fa infine rilevare che, tra gli elaborati disponibili sulla citata piattaforma web manca un’analisi ed una valutazione degli impatti potenziali dell’intervento sul patrimonio archeologico, analisi prevista nelle “Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. lgs. n. 152/2006”;

Si richiede pertanto la Carta Archeologica del Rischio redatta secondo la metodologia afferente la procedura Viarch>;

CONSIDERATO che in data 05/07/2018 si è tenuta presso il MATTM riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, integrato dal rappresentante della Regione Puglia, la Regione Puglia, il Proponente e il MiBAC, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con successiva nota prot. n. 20096 del 25/07/2017, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all’autorità competente di acquisire dalla Società Renvico Italy s.r.l. taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

< - Un’analisi e una valutazione degli impatti potenziali dell’intervento proposto sul patrimonio archeologico, analisi non presente nello Studio d’Impatto Ambientale (d’ora innanzi ‘SIA’) e invece prevista nelle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006”;

- Una revisione e/o integrazione dei fotoinserimenti con una più realistica rappresentazione dello stato dei luoghi post operam, evitando di scegliere punti di osservazione in cui siano presenti ostacoli visivi frapposti tra i punti di vista e gli aerogeneratori. A riguardo, si segnala,

6



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019

8
SB



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

per esempio, che a p. 65 del SIA, la fotosimulazione post operam dell'impianto, eseguita nel punto della SP40 più vicino al parco eolico di progetto, non sembrerebbe corretta. Inoltre, si richiede che nelle fotosimulazioni più significative sia visibile anche la verniciatura «bianca e rossa delle pale e della torre», prevista dalla stessa Società nella "Sintesi non tecnica" (p. 53), e conforme alle disposizioni ENAC che, in caso di aerogeneratori di altezza dal suolo superiore ai 100 m, per garantire la sicurezza del volo, prevedono un'apposita segnaletica cromatica degli stessi.

- Un'integrazione allo studio della viabilità da impiegarsi per il raggiungimento del sito e relativi interventi di adeguamento, a cui si rimanda nella parte finale del SIA, al paragrafo 11 (p. 165), Sommario delle difficoltà. In realtà, a p. 14 del documento denominato "Relazione descrittiva" si legge che: «L'accesso al sito da parte degli automezzi (di trasporto e montaggio) sarà assicurato da una viabilità esistente che conduce all'impianto percorrendo strade provinciali e comunali; invece, le strade che collegheranno i rami (assi) dell'impianto alle torri di progetto saranno create ex novo». Si richiede pertanto una dettagliata descrizione fotografica dello stato dei luoghi ante operam, corredata da renderings della nuova viabilità (definitiva) e del rapporto con la preesistente, che consenta di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto;
- Schede informative relative alle numerose masserie prossime al parco eolico in esame (come la Masseria Carlitto), individuate dal PPTR quali segnalazioni architettoniche e archeologiche, comprendenti un'analisi storica e fotografica, nonché fotosimulazioni, comprensive dell'impianto proposto, da e verso tali masserie;
- Le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Società Parco Eolico S. Agata Srl in data 21/06/2018 e dall'Azienda Agricola Carlitto in data 01/06/2018, dalle quali emerge che sulla stessa area dell'impianto in esame insistono altri progetti di impianti eolici presentati da altre società e già oggetto di provvedimento di VIA provinciale.

Inoltre:

- Si segnala che le immagini contenute in alcuni documenti risultano illeggibili: ad esempio, il documento denominato 'Studio d'Impatto Ambientale' al paragrafo 1.3.1.10 "Vincoli e tutele presenti" (pp. 26 e 27), in luogo delle immagini, presenta riquadri completamente campiti di nero, mentre nel documento denominato 'Relazione paesaggistica' (p. 48) manca lo Stralcio Elaborato 3.2.7.b "Valenza ecologica dei Paesaggi rurali". Si invita pertanto la Società ad integrare i succitati documenti con tutte le immagini mancanti;
- Considerato che, ai sensi delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010, la verifica degli impatti generati dall'impianto eolico di progetto sul patrimonio culturale (architettonico e paesaggistico) interessa un ambito distanziale pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio della pala eolica) - che, nel caso di specie, corrisponde ad un buffer di 12 km dagli aerogeneratori dell'impianto -, si chiede di verificare la corrispondenza a tale buffer nella documentazione presentata, con riferimento a quanto contenuto nel SIA (in particolare negli allegati) e nella Relazione paesaggistica, le cui cartografie recanti vincoli paesaggistici e ulteriori contesti presenti in detta area vasta (desunti dalle cartografie del PPTR) sembrerebbero riferite a un ambito distanziale inferiore ai 12 km previsti. Si richiede pertanto alla Società di verificare la

7



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

corrispondenza a tale buffer, eventualmente fornendo file dwg di tali cartografie, in modo da consentire un più rapido riscontro delle stesse;

- Considerato, infine, che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014>;

VISTE le seguenti osservazioni e i pareri presentati nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata:

- la nota prot. n. 36962 del 13/06/2018 della Provincia di Foggia, acquisita al protocollo n. 18336/DVA del 06/08/2018;
- la nota prot. n. 2867 del 22/06/2018 Comune di Poggio Imperiale, acquisita al protocollo n. 14537/DVA del 25/06/2018;
- la nota della Società Parco Eolico S. Agata S.r.l. acquisita al protocollo n. 14271/DVA del 21/06/2018;
- la nota dell'Azienda Agricola Carlitto, acquisita al protocollo n. 12694/DVA del 01/06/2018.

In particolare:

- il Comune di Poggio Imperiale, con la succitata nota prot. n. 2867 del 22/06/2018, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto, sottolineando che, sebbene gli aerogeneratori dello stesso non ricadano in zone vincolate dal PPTR, le opere di connessione interferiscono con i vincoli e le tutele del P.P.T.R. della Puglia di seguito elencati:

- 1) Vincolo PPTR 6.1.2 UCP Connessioni RER
- 2) Vincolo PPTR 6.2.1 UCP Area di rispetto dei boschi
- 3) Vincolo PPTR 6.3.1 UCP Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione Storica (Segnalazione Architettonica Mass. Carlitto);
- 4) Vincolo PPTR 6.3.2 UCP Strada a valenza paesaggistica (S.P. 37).

Pertanto, il Comune ritiene che il progetto rappresenterebbe:

«un forte detrattore rispetto alle visuali panoramiche e paesaggistiche della Laguna di Lesina e della Località del Santuario di San Nazario, e ne ridurrebbe il loro valore architettonico e paesaggistico compromettendo le potenzialità di futuro sviluppo turistico dell'area»;

- La Società Parco Eolico Sant'Agata, nella nota n. 14271/DVA del 21/06/2018, ha osservato di aver concluso con esito positivo (per 14 aerogeneratori) la procedura di VIA presso la Provincia di Foggia nel 2014 per un parco eolico, ad oggi non ancora realizzato, da allocare

8



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it


21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

in un'area molto prossima a quella di progetto, i cui aerogeneratori in alcuni casi disterebbero da quelli dell'impianto eolico in esame meno di 500 metri, con conseguenti problematiche connesse alla produzione elettrica, nonché ad impatti di tipo cumulativo. A riguardo, si evidenzia, che il 18/09/2018 la stessa Società (Parco Eolico Sant'Agata) ha chiesto al MATTM l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, relativa alla modifica del progetto approvato nel 2014, con adeguamenti tecnici e migliorativi. Ad esito di tale valutazione (prot. n. 22805/DVA dell'11/10/2018), la Società, in data 9/1/2019 ha presentato un nuovo progetto, attualmente sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, contenente "modifica del progetto di un Parco eolico da realizzarsi nel Comuni di Poggio Imperiale e Lesina (FG). Modifiche al progetto già oggetto di provvedimento di VIA della Provincia di Foggia".



Ortofoto con posizione aerogeneratori della Società Renvico (in verde) e della Società Parco Eolico Sant'Agata (in giallo). Fonte Osservazioni Società Parco Eolico S. Agata S.r.l., prot. n. 14271/DVA del 21/06/2018.

- I proprietari dell'Azienda Agricola Carlitto, nella nota del 30/05/2018, prot. n. 12694/DVA del 01/06/2018, evidenziano come la Masseria, di loro proprietà, costituita da caseggiati storici e da un antico uliveto, sia individuata tra gli Ulteriori Contesti del PPTR. Inoltre, rilevano che «Erroneamente il progetto interpreta come strada vicinale le particelle 131-140-135-38 del Foglio 22 del Comune di Poggio Imperiale da utilizzare per la connessione degli aerogeneratori A4 e A5. Si tratta invece di terreni di proprietà privata prevalentemente utilizzati per il transito dei mezzi per le lavorazioni agricole». Infine, gli stessi proprietari segnalano che nelle stesse aree un impianto analogo, costituito da 16 aerogeneratori, totalmente sovrapponibile a quello in oggetto, era stato già sottoposto a procedura di VIA provinciale (nel 2016), conclusa con provvedimento che riconosceva «l'area in esame come di notevole pregio ambientale, apprezzata per l'univocità delle visuali paesaggistiche, con la conseguenza di escludere da questo ambito la possibilità di installare torri eoliche».



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

VISTO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U.17850 del 31/07/2018, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, unitamente a quella formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (nota prot. CTVA/2816 del 26/07/2018), invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa entro 30 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il 30/08/2018;

VISTO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U.18750 del 13/08/2018 ha comunicato di concedere la proroga di 30 giorni richiesta dalla Società per la consegna della documentazione integrativa (con nota prot. REV-SVI-MTM-L-18-001 del 08/08/2018, acquisita al protocollo n. 18550/DVA del 08/08/2018);

CONSIDERATO che la Società Renvico Italy s.r.l., con nota prot. n. REN-SVI-MTM-L-18-002 del 25/09/2018, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "VIA" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco eolico 'Poggio Imperiale' della potenza pari a 42,0 MW e infrastrutture connesse";

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota prot. n. 26906 del 10/10/2018, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società Renvico Italy s.r.l. e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

VISTO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U.22805 dell'11/10/2018, facendo seguito all'istanza di valutazione preliminare presentata, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, dalla Società Parco Eolico Sant'Agata S.r.l. per la modifica del progetto di un parco eolico, con incremento di potenza da 28 MW a 50,4 MW, da realizzare nei comuni di Poggio Imperiale e Lesina, in prossimità del parco eolico in oggetto, ha comunicato quanto segue:

«...Occorre in primo luogo evidenziare che la Provincia di Foggia, con determina prot. 2014/00668 dell'11/03/2014, ha valutato positivamente la compatibilità ambientale del progetto del parco eolico "Sant'Agata" avente una potenza complessiva di 28 MW, non ritenendo invece compatibile il progetto da 72 MW presentato originariamente con l'istanza di VIA. [...] Codesta Società ha presentato un'istanza di valutazione preliminare per alcune modifiche al progetto di un impianto eolico tali da determinare un incremento di potenza dell'impianto da 28 MW a 50 MW [...] Si ritiene che la compatibilità ambientale degli interventi proposti debba essere valutata nell'ambito di una opportuna procedura valutativa secondo le disposizioni di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. In particolare, trattandosi di modifiche ad un progetto già autorizzato, gli interventi dovranno essere sottoposti ad una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA»;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SLA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 10227 del 30/11/2018 (rettificata con nota prot. n. 10229 del 03/12/2018), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (definitivo con le integrazioni e gli approfondimenti richiesti dalla DG ABAP Servizio V tramite nota prot. n. 26906 del

10



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Handwritten signature



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

10/10/2018), che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V a margine riportata, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

Il parco eolico risulta contraddistinto da una wind farm, costituita dalla presenza di n. 10 aerogeneratori, ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale (FG), in loc. Giardina, e dalle relative opere e infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla RTN e alla consegna dell'energia elettrica prodotta da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi dei comuni di Lesina (FG), Apricena (FG) e San Paolo di Civitate (FG), quest'ultimo in particolare interessato dalle Stazioni Elettriche ricadenti in loc. Marana della Difensola.

I 10 aerogeneratori presentano una potenza unitaria pari a 4,2 MW per un'altezza complessiva pari a 241 mt. (altezza torre 166 mt + lunghezza pala 75 mt). Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di circa 12 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nei seguenti Ambiti: Ambito 1 "Gargano", Ambito 2 "Monti Dauni" ed Ambito 3 "Tavoliere".

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle relative Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

CRITICITÀ COMPLESSIVE RISPETTO AI VALORI CULTURALI

Si premette che nella Regione Puglia sono installati oltre 43 mila impianti da fonti rinnovabili diffusi in tutti i comuni. La maggior potenza è presente nella provincia di Foggia con 2.459 MW complessivi. In termini di produzione di energia è sempre la provincia di Foggia (4.638 GWh/anno) a fornire il maggiore contributo da fonti rinnovabili, con l'eolico a giocare il ruolo da protagonista con 3.924 GWh/anno.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare.

Dato atto che la Valutazione di Impatto Ambientale comprende anche la verifica delle pressioni sul sistema paesaggistico prodotte dall'impianto, si osserva che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, punto b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR vigente in Regione Puglia, sono considerati interventi di rilevante trasformazione tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente alla procedura di VIA.

Il successivo art. 91, comma 1, delle medesime NTA sancisce che «con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co.1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito».

La normativa d'uso della Sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere prevede, tra l'altro, i seguenti Indirizzi:

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:

- tutelare i valori naturali e paesaggistici dei corsi d'acqua (principalmente del Carapelle,



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

8
SB



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

- Candelaro, Cervaro e Fortore) e delle marane;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico-culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
 - salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali d'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.

Nonché le seguenti Direttive:

Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- evitano la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invariante morfotopologiche urbane e territoriali;
- promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuove infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive e culturali che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, dall'analisi di compatibilità con il PPTR sono emersi rilevanti contrasti con Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici, come di seguito specificato:

- gli aerogeneratori nn. 7, 8, 9 e 10 ricadono in prossimità del Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. con distanze che variano dai 70m (A8) ai 500m (A9);
- gli aerogeneratori nn. 8, 9 sono collocati a ca. 300m dalla Strada a valenza paesaggistica Gargano Pendoli laghi e dal Parco Nazionale del Gargano;
- l'aerogeneratore n. 10 è posto a soli 130m da Immobili e aree di notevole interesse pubblico - Scheda PAE0031 (D.M. 25.02.1974 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Poggio Imperiale, istituito ai sensi della L. 1497);
- gli aerogeneratori nn. 1,3,4,5,6 risultano in sovrapposizione con gli aerogeneratori della società Parco Eolico S. Agata S.r.l. che ha concluso con esito positivo la procedura di V.I.A. istruita presso la Provincia di Foggia (rif. Det. 2014/668 del 11/03/2014), come risulta dalle osservazioni presentate dalla citata ditta e in particolare, in riferimento all'Allegato 3 in cui sono riportate le tavole con le suddette interferenze.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché nella disamina della Carta del Rischio Archeologico, inserita tra le integrazioni del 01/10/2018 sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è rilevato quanto segue.

A pagina 55 della Valutazione del Rischio Archeologico si legge che, nell'arco di una sola giornata, il 18 maggio 2018, sono stati oggetto di ricognizione, da parte di una squadra formata da due archeologi, più di 130 ha di terreno e, a pagina 57 dello stesso documento, il grafico a

12



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

torta della Fig. 15 mostra chiaramente come questo sia stato possibile. Infatti, dal grafico relativo alla visibilità, si evince come circa l'85% dell'area ricognita fosse inaccessibile o presentasse una visibilità pari a 0 o comunque pari a 3 se non inferiore; questi dati inficiano qualsivoglia valutazione sulla presenza/assenza di evidenze archeologiche sul tracciato del progetto.

Ciò premesso, il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta comunque un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Per quanto concerne la wind farm e i cavidotti interni di collegamento alle turbine 1-10 (con relative aree di installazione), ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Poggio Imperiale, nonché i cavidotti esterni di interconnessione ricadenti all'interno dell'agro dei Comuni di Lesina ed Apricena, i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età medievale, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia e risultanti dalle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Poggio Imperiale ed Apricena:

1. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore n.10, in loc. Masseria Chiancata, sono note da segnalazioni tracce di un insediamento di età ellenistica e di una strada antica proveniente dal casale Frezzo (Volpe 1990; Mazzei, Tunzi Sisto 2005);
2. nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori nn. 8-9-10, in località Campo di Pietra, si segnala un'area di frammenti sparsi che testimonia la presenza di una necropoli databile tra l'età tardo - repubblicana (I sec. a.C.) e quella imperiale (I-III sec. d.C.) (Lippolis, Mazzei 1984), nonché un villaggio medievale testimoniato anche in questo caso dalla presenza di un'area di frammenti individuata mediante ricognizione di superficie;
3. nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori nn. 8-9-10, in località Valle Scura e di nuovo Campo di Pietra, si segnalano strutture relative ad insediamenti in grotta (Di Perna, La Rosa, Violano 1997);
4. nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori nn. 7-8-9, in località Sgrascina, nel corso di un'indagine di superficie è stata individuata un'area di frammenti relativi ad un villaggio neolitico;
5. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore n. 8, in località Colle Castelluccia, sono documentate un'area di frammenti e strutture pertinenti ad un castello databile dall'Alto al Basso Medioevo (VII-X/XI-XV sec.) (Di Perna, La Rosa, Violano 1997; Giuliani, Stoico 2012);
6. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore n. 7, in località Cimaglia, frammenti ceramici in superficie documentano la presenza di una villa di età imperiale (I-III sec. d.C.);
7. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore n. 3, in località Amorusi, una villa di età imperiale (I-III sec. d.C.) è segnalata da un'area di frammenti in superficie (Volpe 1990). Dall'insediamento proviene una meridiana in pietra calcarea con un'iscrizione contenente un riferimento al Praetorium Publium. Posto nell'agro di Teanum Apulum, potrebbe trattarsi di una proprietà confiscata al senatore L. Publilius Celsus, console suffetto del 102 d.C. e ordinario nel 113 d.C., ucciso a Baiae per aver partecipato alla congiura contro Adriano. Dalla

13



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

zona provengono anche un frammento di tegola bollata DIOGENES ed un tappo di anfora con le lettere AN (Volpe 1990, con riferimenti bibliografici precedenti). Nella stessa località, inoltre, è stato individuato un villaggio neolitico caratterizzato da un orizzonte culturale a ceramiche impresse;

8. nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori nn. 2-3, in località Grotta di San Sabino, indagini di superficie hanno permesso di individuare strutture relative ad un santuario di età medievale;
9. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore n. 1, in località Masseria Capacchione, è stata individuata una tomba a cassa con corredo;
10. in località San Giovanni in Pane, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, sono presenti strutture relative ad un monastero altomedievale (VII-X sec.) (Calò Mariani M.S. 1981), nonché le tracce di un villaggio dell'età del Bronzo individuato da fotografia aerea;
11. in località Masseria del Campo, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, nel corso di un'indagine di superficie, è stata individuata un'area caratterizzata dalla presenza di frammenti probabilmente appartenenti ad una fattoria di età tardo - repubblicana (I sec. a.C.);
12. in località Pozzilli Alti, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, un'area di frammenti, riferibile ad un villaggio databile all'età del Bronzo, è stata individuata mediante ricognizione di superficie;
13. in località Scardazzo, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, un'area di frammenti riferibili ad una fattoria di età repubblicana (I sec. a.C.) è stata individuata nel corso di un'indagine di superficie (Volpe 1990);
14. in località Rodisani, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, una necropoli con tombe a cassa di tegole è stata segnalata nel corso di un'indagine di superficie;
15. in località Masseria La Torre, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, è stata individuata una necropoli preromana e romana; tra i reperti si segnala la presenza di un frammento di lastrina di gesso con resti di un'iscrizione funeraria (Volpe 1990);
16. in località Coppa D'Oro, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, è stato individuato un villaggio attribuibile al Neolitico inferiore e medio caratterizzato da un triplo fossato esterno e dalla presenza di molti fossati a C interni;
17. in località Masseria Belvedere, nei pressi di un tratto di cavidotto esterno, sono stati rinvenuti materiali di età ellenistica e scarti di lavorazione di una fornace (scorie).

Per quanto concerne invece il cavidotto di interconnessione interrato MT e le Stazioni Elettriche ricadenti all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate, si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Si rileva che i cavidotti di collegamento e le relative Stazioni Elettriche si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di Tiati - Teanum Apulum - Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da Teanum Apulum partivano in direzione del Gargano.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il

14



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio, per quanto attiene le opere ricadenti all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate:

1) il cavidotto esterno presenta, a ovest di Contrada San Leonardo, una interferenza diretta con il passaggio di un asse viario antico noto da bibliografia (Alvisi 1970). Inoltre, sia in loc. Chiagnemamma che in loc. Marana della Difensola, dove come da progetto è ubicato il passaggio di alcuni tratti di cavidotto, sono state individuate numerose sepolture di età ellenistica note attraverso l'archivio di questa Soprintendenza;

2) tra la loc. Mezzana/Quarantotto e la loc. Santa Maria d'Altomare il cavidotto esterno di interconnessione percorre, per circa 1 km e in senso longitudinale, il tracciato del "Regio Tratturo Aquila-Foggia" sottoposto a vincolo nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia. Inoltre, lungo tale tratto, l'indagine sul campo ha permesso di individuare due aree caratterizzate dalla presenza di reperti archeologici in superficie (siti UT1 e UT2 della Carta di Rischio Archeologico), rispettivamente in loc. Mezzana/Quarantotto e in loc. Santa Maria d'Altomare, direttamente interferenti col tracciato del cavidotto previsto.

In particolare, il Regio Tratturo Aquila-Foggia rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ricalcati dall'attuale Strada Provinciale 31, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, sottoposto a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelato come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente.

L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla recente candidatura transnazionale de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, presentata nel marzo scorso da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria;

3) il tracciato del cavidotto di collegamento con la Stazione Elettrica di smistamento 150kv è posto a circa 800 m da alcune piccole fattorie databili dall'età repubblicana al I sec. a.C., in loc. Marana della Difensola, e a circa 500 m da un'area di frammenti pertinenti a un villaggio neolitico, in loc. Altomare, siti noti da bibliografia (Antonacci 1995; Gravina 1997);

4) il progetto delle Stazioni Elettriche e dei relativi cavidotti di collegamento investe un'area ad alto rischio archeologico in cui si localizzano vari siti noti da bibliografia (area di dispersione di età romana in loc. Santa Maria d'Altomare; necropoli, fornaci e sepoltura di epoca daunia/ellenistica in loc. Fortezza; villaggi del neolitico antico e medio in loc. Marana della Difensola; edificio di culto di epoca daunia/ellenistica in loc. Mezzana-Tratturo; edificio religioso di VI-III sec. a.C. tra il Tratturo e la loc. Pezze della Chiesa; edificio religioso di IV-III sec. a.C. tra il Tratturo e la loc. Santa Maria d'Altomare; Tomba degli Ori del III-II sec. a.C. al km 3300 del Tratturo), due aree caratterizzate dalla presenza di reperti archeologici in superficie di età romana e preromana (siti UT3 e UT4 della Carta di Rischio Archeologico) in

15



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

loc. Santa Maria d'Altomare, un'anomalia in loc. Pezze della Chiesa e un'unità topografica inquadrabile dall'età arcaica a quella ellenistica note attraverso la Carta di Rischio Archeologico prodotta in occasione della realizzazione di un contiguo parco eolico. L'area di realizzazione delle Stazioni Elettriche e dei relativi caviddotti di collegamento è inoltre posta nelle immediate vicinanze dell'area archeologica di Tiati – Teanum Apulum – Civitate sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si allega, al riguardo, la bibliografia citata nei sopraelencati punti.

Si rappresenta pertanto che le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medievale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto che:

- l'impatto prodotto dalla realizzazione dell'intervento sui valori patrimoniali e sugli aspetti percettivi risulta in contrasto con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR vigente e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 della Scheda d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso;

- per la realizzazione dell'intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area;

- l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione del parco eolico alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultano incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

questa Soprintendenza, in considerazione delle argomentazioni e motivazioni sopra riportate, esprime, per quanto di competenza, parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando l'intervento incompatibile con le esigenze di tutela»;

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 31867 del 05/12/2018, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota prot. 12181 del 07.05.2018 con la quale codesto Servizio chiede valutazioni in merito all'oggetto, ed alla nota prot. 10227 del 30.11.2018 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, esprime le proprie considerazioni.

In relazione alle problematiche di tutela archeologica, di competenza di questo Servizio, l'Ufficio territoriale, nel rimarcare la non esaustività della Relazione Archeologica ex art. 25, comma 1 del Codice appalti, elenca puntualmente le presenze archeologiche note da bibliografia e da indagini pregresse, evidenziando che «per la realizzazione dell'intervento sono necessari lavori che, comportando interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, presentano



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area».

Considerata l'invasività delle strutture progettate, sia per quanto riguarda l'interferenza visiva nell'ambito del buffer di 12 km (calcolato sulla base delle prescrizioni delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010) con siti di notevole interesse archeologico, sia per l'impatto che le fondazioni e i cavidotti in progetto avrebbero sui depositi archeologici stratificati, l'ufficio territoriale competente ritiene le opere in oggetto 'incompatibili con la tutela dei beni archeologici'

Tutto ciò considerato si concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente»;

CONSIDERATO che il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP, sentito per le vie brevi IL 20/12/2018, ha comunicato di non riscontrare, nel progetto in oggetto, ambiti di propria competenza;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dalla Società Renvico Italy S.r.l. trasmesse con nota prot. 23712/DVA del 22/10/2018, che, in merito alle possibili interferenze con gli aerogeneratori della Società Parco Eolico S. Agata, rileva che il progetto non è stato considerato in quanto trattasi di «un'istanza che è quasi in scadenza di VIA e che non ha ricevuto - a tutt'oggi - un parere di compatibilità paesaggistica né tanto meno l'Autorizzazione unica»;

VISTE le osservazioni (prot. n. DVA.RU. 26714 del 27/11/2018), pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le quali l'Azienda Agricola Carlitto, facendo seguito a sua precedente nota del 30/05/2018 e alla documentazione integrativa prodotta dalla ditta proponente, evidenzia come quest'ultima non abbia formulato opportune controdeduzioni alle eccezioni sollevate dai proprietari della Masseria, rilevando, in particolare, quanto segue:

«Nell'elaborato integrativo "Appendice Masserie", come pubblicato, non è riportata la Masseria Carlitto, con le relative visuali sul lago e sulle isole di Tremiti, né risulta una simulazione di inserimento paesaggistico [...] Nessuna controdeduzione è stata prodotta per le interferenze dell'impianto con l'Uliveto della Masseria Carlitto e con le aree di accesso che erroneamente, si ribadisce, sono state interpretate come strada vicinale»;

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l'art. 26 del D. Lgs. 42/2004, come modificato dal D. Lgs. 104/2017;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori, posizionati nella parte orientale del Comune di Poggio Imperiale, con riferimento al PPTR vigente, risultano ricompresi nell'ambito territoriale del Gargano,

17



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

mentre invece le opere di connessione sono localizzate tra gli ambiti del Gargano (solo parte del cavidotto di connessione MT) e del Tavoliere (Cavidotto connessione MT e AT, stazione elettrica utente SSU 30/150 e stallo e 150 kV);

VALUTATO pertanto che le verifiche della Soprintendenza ABAP in merito alla compatibilità dell'impianto eolico proposto con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi e le direttive relative all'Ambito territoriale "Gargano", sono da ritenersi comunque necessarie, considerate le dimensioni degli aerogeneratori e la loro prossimità a tale Ambito territoriale, che comportano comunque un'interferenza con le invarianti strutturali ivi presenti, impedendo, con la realizzazione dell'impianto, la lettura delle relazioni tra loro ancora esistenti;

CONSIDERATO e VALUTATO che, con riferimento alla "Sezione C della Scheda d'Ambito n. 5 - Gargano del PPTR", l'impianto proposto si pone in contrasto, per quanto predetto e di seguito evidenziato, con i relativi Obiettivi di qualità, volti a "Riqualificare i paesaggi rurali storici" e "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"; inoltre, l'intervento proposto non risulta coerente con l'indirizzo finalizzato a "salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza: dei nuclei insediativi principali; delle torri costiere e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, accessibile al pubblico, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito", né con l'indirizzo volto a "salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale" in quanto con la realizzazione di nuovi aerogeneratori si interferirebbe "con i quadri delle visuali panoramiche".

Infine, il parco eolico in oggetto contrasta con la direttiva che stabilisce la promozione di "forme innovative di attività turistica (agriturismo e albergo diffuso) finalizzati al recupero del patrimonio edilizio rurale esistente", in quanto con la realizzazione del parco eolico in prossimità di masserie storiche si verrebbe a scoraggiare ogni iniziativa in tal senso;

CONSIDERATO e VALUTATO che con riferimento alle Componenti visivo percettive, il progetto si pone in contrasto con l'Obiettivo volto a "salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata" da attuarsi impedendo "le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali";

CONSIDERATO che la SP40 è individuata dal PPTR quale strada a valenza paesaggistica, e come tale costituisce comunque un percorso per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da essa godibili;

VALUTATO che, con riferimento alle SP 38 e SP37, rientranti tra le strade del "sistema a corona dei laghi di Lesina e Varano, l'impianto proposto è in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi) in quanto non è volto a salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario, né tende a salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclopedonale e nautabile) dei paesaggi;

CONSIDERATO il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni architettoniche quali masserie e poste, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali

18



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019

B



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

quali i tratturi (come il Regio Tratturo Aquila Foggia);

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP del 30/11/2018, con il suddetto parere, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

CONSIDERATO che il MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U.7397 del 22/03/2019, ha informato la scrivente che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con parere n. 2949 del 22/02/2019 (prot. n. 5257/DVA del 01/03/2019) si è espressa negativamente in merito al progetto in argomento, trasmettendo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, detto parere alla Società proponente (nota prot. 6838/DVA del 18/03/2019), al fine di acquisire eventuali osservazioni, e ha contestualmente richiesto a questo Ministero il proprio parere a riguardo del parco eolico in esame;

RITENUTO di poter condividere quanto espresso in detto parere dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, in merito all'impatto sul paesaggio del progetto, in particolare le considerazioni, in esso contenute, del rappresentante regionale in seno al Gruppo Istruttore, Ing. Giuseppe Angelini, che di seguito si trascrivono:

«Il comune di Poggio Imperiale ritiene che l'intervento sia da ritenersi insostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico in relazione al contesto di inserimento territoriale caratterizzato da rilevante pregio agricolo e ricco di segnali di forte ruralità. Inoltre ritiene che il parco eolico rappresenti un forte detrattore rispetto alle visuali panoramiche e paesaggistiche della Laguna di Lesina e della Loc.tà del Santuario di San Nazario, e ne ridurrebbe il loro valore architettonico e paesaggistico compromettendo le potenzialità di futuro sviluppo turistico dell'area. Anche la provincia di Foggia, richiamando l'art. 91 delle medesime NTA, il quale sancisce che "con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 Co. i lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sez. C2 delle schede d'ambito". Cita la Normativa d'uso della sezione C" della scheda d'Ambito del Tavoliere sia per quanto attiene agli indirizzi che per le direttive, addivenendo ad un pronunciamento sfavorevole»;

CONSIDERATO che sussistono nel progetto interferenze con tratturi, che, in riferimento ai decreti ministeriali 15 giugno 1976, 20 marzo 1980 e 22 dicembre 1983, i quali individuano i tratturi vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 in relazione alla proprietà (dello Stato o degli Enti locali) e al PPTR, che all'art. 78, Co. 5, stabilisce che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lett. b) [aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori...], gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, (...) curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

VALUTATO pertanto che il progetto proposto si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 78, co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto non consente il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), da attuarsi impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

CONSIDERATO che anche la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

nel parere sopraccitato, ha rilevato le possibili interferenze degli aerogeneratori in progetto con quelli del parco eolico della Società Parco Eolico Sant'Agata, in possesso di una autorizzazione VIA rilasciata dalla Provincia di Foggia nel mese di marzo 2014;

CONSIDERATO che dal Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2017, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1173 impianti) e di potenza installata (pari a 2.473,2 MW) risultando sul territorio nazionale prima per percentuale di potenza installata (25,3%) e seconda soltanto alla Basilicata (25,1%) per percentuale di impianti (pari al 21%);

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2017, ovvero che in un solo anno la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1173;

RITENUTO pertanto di poter ancora una volta condividere quanto espresso dall'ing. Angelini in merito agli impatti cumulativi all'interno del parere della CTVA di sopra menzionato:

«la provincia di Foggia richiama dati di Legambiente del 2018 per evidenziare che sul proprio territorio insistono impianti da fonti rinnovabili per 4638 GWh/anno, di cui 3924 GWh/anno di solo eolico. Per questa ragione enfatizza la necessità di una attenta valutazione degli impatti cumulativi»;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile difficoltà, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, di valutare volta per volta, ciascun impianto eolico proposto come se fosse isolato e unico, senza avere la possibilità di verificare in alcuna maniera, gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopraccitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di repowering, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli

20



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di repowering di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Renvico S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Renvico Italy s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42 MW, e opere connesse, denominato "Poggio Imperiale", nel comune di Poggio Imperiale (FG) loc. Giardina, opere connesse nei comuni di Lesina, Apricena e San Paolo Civitate».

CONSIDERATO che la Società Renvico Italy s.r.l., avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota prot. n. REN-SVI-MTM-L-19-005 del 17/05/2019, ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale, anticipati, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 13091 del 09/05/2019;

RITENUTO opportuno e necessario procedere ad attenta disamina di tali osservazioni al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questa Direzione generale;

RILEVATO che, con riferimento a quanto evidenziato alla pagina 2 delle Osservazioni del proponente in merito agli «impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare», occorre innanzitutto ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già realizzati, ma anche quelli autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale;

RITENUTO pertanto di non condividere quanto espresso in detta pagina 2 delle Osservazioni, in cui la Società sostiene di non essersi «sottratta all'analisi degli impatti cumulativi del progetto, producendo al contrario corposa documentazione in merito», poiché, sebbene corposa, la documentazione presentata non può ritenersi esaustiva. Lo dimostra la mancata rappresentazione degli

21



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

aerogeneratori indicati nelle tavole allegate alle osservazioni prodotte dalla Società Parco Eolico S. Agata Srl e dall'Azienda Agricola Carlitto, rispettivamente il 21/06/2018 e il 01/06/2018, dalle quali emerge che sulla stessa area dell'impianto in esame insistono progetti di impianti eolici presentati da altre società e già oggetto di provvedimento di VIA provinciale. Nello specifico, il provvedimento di VIA provinciale della Società Parco Eolico S. Agata Srl (Det. 2014/668 dell'11.03.2014), benché prossimo alla scadenza, ad oggi non può dirsi privo di efficacia, giacché la suddetta società il 03.03.2019 ha sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (ID_VIP 4451) un progetto di *repowering* relativo al medesimo impianto. Attualmente quest'ultimo progetto è all'esame della Commissione CTVA del MATTM;

RILEVATO che nelle medesime Osservazioni, in riferimento ad altri impianti simili, ubicati in zone limitrofe:

- alle p. 3-4, in relazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR vigente in Regione Puglia e alla normativa d'uso della sezione C delle schede d'ambito Gargano e Tavoliere, si fa menzione d'impianti eolici ubicati nel medesimo ambito e realizzati anche dopo l'entrata in vigore del Piano, quali quello della società Parco Eolico Sant'Agata srl;

- alle pagine 11 e 12, alludendo ad una disparità di trattamento nella valutazione dei progetti, si riferisce di una «diversa espressione» da parte di questa Amministrazione;

RITENUTO di non condividere quanto espresso in dette pagine (3-4, 11-12), per i motivi che seguono:

- in riferimento ad impianti eolici ubicati nel medesimo ambito e presumibilmente realizzati anche dopo l'entrata in vigore del Piano, si precisa che il PPRT Regione Puglia è stato approvato nel 2015, quindi successivamente alla Determina VIA di uno dei parchi menzionati dalla società proponente, quello della Società Parco Eolico S. Agata Srl (Det. 2014/668 dell'11.03.2014), ma soprattutto preme qui evidenziare quanto sollevato tramite apposita nota della SABAP competente (prot. n. 1740 del 04.03.2019), ovvero che non è stata garantita la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito del suddetto procedimento di VIA provinciale della società Parco Eolico Sant'Agata, così come richiesto dall'attuazione dei principi d'integrazione e azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, nonché dalle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Punto 14.9, lett. b del D.M. 10 settembre 2010). Pertanto, non si può accogliere quanto affermato dalla Società Renvico a pagina 3 delle Osservazioni, ovvero che «...è del tutto evidente che nel procedimento concluso con l'emissione di una VIA positiva si è espressa la Soprintendenza che ha interpretato l'installazione di nuovi aerogeneratori nell'area in questione compatibile con la normativa d'uso della sezione C della scheda d'Ambito del Gargano. Analoghe considerazioni valgono per l'Ambito del Tavoliere»;
- in merito alla presunta disparità di valutazione - posto che ogni valutazione d'impatto ambientale deriva da un insieme di fattori differenti, soprattutto se si considera che la compresenza di più impianti sul medesimo territorio genera effetti cumulativi-, giova innanzitutto ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR

22



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019

BB



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)»;

CONSIDERATO quanto riferito nelle Osservazioni (cfr. pp. 3-4), relativamente alla presunta assenza di contrasto degli aerogeneratori con Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici, emerso dall'analisi di compatibilità con il PPTR;

RITENUTO di non condividere le considerazioni della Società, in quanto tale contrasto non è necessariamente riconducibile all'«effetto selva» prodotto dagli aerogeneratori o alla loro diretta incidenza sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di impatto visivo e d'interferenza con la lettura delle visuali e delle matrici paesaggistiche e al patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante;

CONSIDERATO quanto riferito dal proponente nelle Osservazioni (cfr. pp. 5-10) in merito alla non interferenza diretta dell'intervento proposto con i vincoli archeologici presenti nell'area vasta;

RITENUTO di dover anzitutto nuovamente ribadire che l'interferenza descritta dalla Direzione generale ABAP nel parere tecnico istruttorio allegato alla nota prot. 13096 del 09/05/2019 deriva dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiarevalutazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei «sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali», in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole, ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

RITENUTO che la sorveglianza archeologica proposta in alternativa nelle Osservazioni di cui trattasi, sia da considerarsi non pertinente ai fini dell'esclusione dell'interferenza visiva degli aerogeneratori proposti sui beni archeologici presenti nell'area, come sopra descritta, per le ragioni sopra esposte, ovvero con ogni possibile valorizzazione e tutela del patrimonio archeologico, eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, su un territorio di cui è nota l'altissima densità di reperti;

CONSIDERATO E RITENUTO, inoltre, che in merito a quanto rilevato dal proponente nella parte finale delle Osservazioni (pp. 16-17), si ribadisce quanto sostenuto da questa Direzione generale nel parere tecnico istruttorio prot. n. 13091 del 09/05/2019 in merito alla difficoltà di valutare gli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità degli impianti per i quali è in corso procedimento di VIA o di autorizzazione unica (in sede regionale o statale), specie dopo che il D. Lgs. 104/2017 ha

23



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019

BB
of



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

demandato alla competenza statale la valutazione d'impianti eolici, aventi potenza superiore ai 30 MW;

RITENUTO, pertanto, di non condividere quanto espresso dalla Società nelle pagine 16-17 delle Osservazioni, poiché se l'esistenza di una «copiosa normativa di tutela» fosse già di per sé elemento sufficiente a garantire l'equilibrio tra «insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali», non sussisterebbe neppure la necessità di sottoporre a procedimento di VIA i progetti di simili impianti. Peraltro, pur considerando che diversi aerogeneratori ricadono in aree oggi ritenute inidonee all'installazione di nuovi impianti, non si condivide quanto affermato dal proponente a p. 17, laddove si sostiene che «in un futuro ormai prossimo non saranno rinnovate le autorizzazioni a quegli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore dell'attuale quadro normativo in aree oggi escluse», in quanto viene trascurato dal proponente medesimo il fatto che non certo tutte le aree in cui ricadono gli aerogeneratori già installati risultano essere non idonee e quindi non valutabili per futuri progetti di *reblading/repowering*. Né può ignorarsi, come ampiamente evidenziato nel parere, la situazione di saturazione rilevabile nel territorio foggiano;

CONSIDERATO E RITENUTO, infine, che quanto sostenuto nelle Osservazioni a p. 15 in merito alle interferenze con tratturi, di certo non risponde agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All'uopo giova ricordare che il riconoscimento dei Tratturi di Puglia, operato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 dicembre 1983, quali "beni di notevole interesse storico ed archeologico", con la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della L. n. 1089/39, ha segnato un mutamento di rotta nella politica gestionale di tali aree.

In particolare, la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l'altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione»;

È di tutta evidenza che il sistema di cavidotti, seppure interrati, è funzionale agli aerogeneratori, la cui installazione comunque interferirebbe, sia in termini visivi che di destinazione d'uso, con la rete dei tratturi;

EVIDENZIATO E RIBADITO che la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Renvico S.r.l. nel corso del

24



Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Renvico Italy s.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42 MW, e opere connesse, denominato "Poggio Imperiale", nel comune di Poggio Imperiale (FG) loc. Giardina, opere connesse nei comuni di Lesina, Apricena e San Paolo Civitate».

Il Responsabile del procedimento

Arch. Serena BISOGNO

(tel. 06/6723.4565 – serena.bisogno@beniculturali.it)

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto BANCHINI

Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Gino FAMILIETTI

Gino Familietti



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - tel. 06-6723.4428/4438

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it